

COMM. TRIB. REGIONALE BRESCIA - 137/65/2011

SVOLGIMENTO DEI FATTI

La Co. Arredamenti S.r.l. ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo avverso cartella di pagamento emessa da Equitalia Esatri S.p.a. per conto dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Bergamo 1 relativo all'anno 2004.

L'oggetto del contendere riguardava il recupero di un credito di imposta da incentivi fiscali per il commercio di cui all'art. 11 L. 449/97 concesso dalla Regione, ma non indicato nel modello Unico 2005.

In ricorso la parte riconosceva di non avere indicato il credito di imposta nell'apposito quadro RU del Modello Unico, ma sosteneva trattarsi di mero errore formale dal quale non derivava danno all'erario, dato che detto credito era già stato utilizzato in compensazione in corso di anno. La Commissione adita ha rigettato il ricorso, con compensazione di spese. Il primo giudice rilevava che, ai sensi dell'art. 11 L. 317/91, il credito di imposta in discussione doveva essere indicato a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi. Nel caso di specie, la stessa parte ha ammesso l'omessa compilazione del quadro RU, commettendo un errore che non può essere considerato meramente formale.

Contro tale sentenza appella la società contribuente evidenziando che la mancata indicazione nel quadro RU rappresenta mero errore formale, dato che - ex art. 6 comma 5 bis D.Lgs. 472/97 - non pregiudica la determinazione dell'imponibile e dell'imposta, né il versamento del tributo e nemmeno arreca danno all'azione di controllo dell'amministrazione finanziaria. Evidenzia che in ogni caso l'utilizzo del credito era noto all'erario in quanto indicato nel mod. F24 in compensazione con altro tributo. Sotto altro profilo osserva sussistere una sproporzione tra l'omissione compiuta e la sanzione che ne deriva, ancor di più considerato che il contributo è stato esposto a bilancio con conseguente applicazione su di esso delle imposte ordinarie. Contestualmente propone istanza di discussione in pubblica udienza. Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Bergamo 1 ribadendo che l'omessa indicazione nel quadro RU del Mod. Unico è sanzionato con la decadenza del credito di imposta. Insiste per la conferma della sentenza impugnata.

Avendo l'appellante proposto tempestiva istanza di discussione in pubblica udienza, regolarmente notificata a controparte, si procede in forma pubblica.

MOTIVAZIONE

La Commissione osserva che, ai sensi dell'art. 11 comma terzo L. 317/1991, il credito di imposta in discussione "deve essere indicato, a pena di decadenza" nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso il beneficio. E' quindi la norma stessa a stabilire espressamente la perdita del beneficio in caso di omessa indicazione nell'apposito quadro RU della dichiarazione dei redditi. E' infatti pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale la decadenza produce l'estinzione del diritto in virtù del fatto oggettivo dell'inosservanza dell'onere imposto al suo titolare, sicché essa può essere impedita solo dall'esercizio del diritto medesimo mediante il compimento dell'atto previsto. Nel caso di specie la dichiarazione dei redditi non contiene l'indicazione richiesta, dal che si evince che il contribuente non ha provveduto all'incombente richiesto dalla norma, così incorrendo nella decadenza prevista dalla legge.

Neppure l'appello può essere accolto laddove afferma che l'omissione non pregiudicherebbe la riscossione dell'imposta e l'azione di controllo dell'amministrazione finanziaria. Fermo restando che il sopra citato disposto normativo è ostativo a ogni diversa interpretazione, va aggiunto che il sistema impositivo delle deduzioni, detrazioni, crediti di

imposta e rimborsi è tutto basato sulla dichiarazione del contribuente e sulle scadenze, le quali rispondono ad ovvie esigenze di speditezza" (Cass. Civ., Sez. Trib., sent. 9475/2002).

Da ultimo, circa la sproporzione tra l'omissione corri iuta e la sanzione che ne deriva, va rilevato che l'ammontare della sanzione è anch'essa normativamente prevista e per l'effetto nessuna censura può essere avanzata nei confronti dell'operato dell'Amministrazione Finanziaria, che si è limitata ad applicare la disciplina vigente, né è facoltà della Commissione disapplicare una disposizione legislativa.

La Commissione osserva altresì che, stante la complessità della materia del contendere, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le pese del giudizio.

P.Q.M.

la Commissione rigetta l'appello. Spese compensate.